

Spesso come professionisti o artisti ci troviamo a fare piccoli grandi favori ad amici e parenti, e proprio perché trattasi di favori, mai ci verrebbe in mente di richiedere un compenso per tale attività: **“figurati lo faccio volentieri che mi costa?”**.

Ebbene, tale affermazione può, talvolta, portare a conseguenze particolarmente spiacevoli, che possono arrivare al ricevimento di **accertamenti fiscali** o, anche peggio, la **mancata copertura assicurativa** per pretese risarcitorie avanzate dagli (ex)amici.

Come prima e semplice soluzione alla domanda: “e quindi come faccio?” anticipiamo la nostra soluzione: **fategli la fattura**. Se vi fidate del vostro conoscente (e delle vostre capacità) allora l’unica cosa di cui vi dovrete preoccupare saranno eventuali pretese del Fisco, ma in tal caso sarà sufficiente firmare congiuntamente in via preventiva un proforma nel quale specificherete una descrizione dell’attività svolta e l’indicazione di **assenza di corrispettivo**. Vi consigliamo comunque di non abusare della pazienza, Vostra e del Fisco: **il lavoro comporta sacrificio e per tale ragione una congrua remunerazione garantisce la vostra serenità ed in parte, anche, la vostra dignità**.

Tuttavia lavoriamo ed abbiamo rapporti personali anche noi, e capiamo bene che farsi pagare non sempre è oggettivamente possibile (provate a presentare una fattura alla suocera).

Quesito

Quale atteggiamento deve assumere un contribuente esercente arte o professione, che svolga delle prestazioni occasionalmente a **titolo gratuito** a beneficio di **amici** e **parenti** od a beneficio di soggetti terzi (prevalentemente per spirito di liberalità, ma anche al fine di instaurare un **rapporto di fiducia** in vista eventuali incarichi futuri), al fine di **cautelarsi** in caso di eventuali (giustificate) perplessità, formalmente mostrate dall’**Amministrazione finanziaria** e di comprenderne gli effetti ai fini della **copertura assicurativa professionale**.

Parere

Le prestazioni gratuite nel TUIR

Ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 22/12/1986 n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) *“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e*

professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo [...] compreso l'esercizio in forma associata...". L'attività svolta a titolo di libero professionista od artista da parte del contribuente rientra evidentemente nella fattispecie del lavoro autonomo e per questo i redditi da esso derivanti determinano in via di principio la base imponibile dello stesso. L'art. 54 dello stesso decreto però puntualizza: *"il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione...";* è quindi previsto dal TUIR che, la **condizione** perché un reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale rientri nella **determinazione della base imponibile**, questo debba essere **effettivamente percepito dal contribuente, condizione evidentemente e per sua natura assente nelle prestazioni svolte a titolo gratuito** dal professionista e dall'artista.

Un ulteriore tema da tenere in considerazione riguarda però eventualmente, i costi sostenuti direttamente per la prestazione di tale servizio; è infatti necessario, in ossequio al principio dell'inerenza, considerare non deducibili tali spese.

È poi sempre bene tenere a mente la presunzione di onerosità delle prestazioni svolte nell'ambito della propria attività professionale, sarà quindi opportuno per il professionista e l'artista ricorrere a specifiche cautele per garantirsi il possesso di documentazione eventualmente opponibile all'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, alla quale si farà riferimento nel prosieguo.

Le prestazioni gratuite ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto

La normativa contenuta nel D.P.R. 26/10/1972 n.633 detta la disciplina e gli obblighi di rendicontazione, fatturazione e liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi.

La prestazione di un servizio nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del predetto Decreto, determina l'insorgenza di tutti gli obblighi legati all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 6 al comma 3 del Decreto in oggetto afferma che *"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese..."*. Da una prima lettura di tale norma parrebbe valere, anche ai fini dell'esclusione dell'applicazione della normativa sul valore aggiunto e quindi sulla non

applicabilità di tale imposta, il ragionamento esposto in tema di imposte sul reddito per il quale, il fatto di non percepire il compenso, determina la non assoggettabilità del servizio all'applicazione di alcuna imposta. Esaminando però il contenuto dell'art. 3 comma 3 citato nel testo, è possibile verificare che **il legislatore impone dei precisi limiti al valore dei beni ceduti o dei servizi prestati a titolo gratuito**, che possano essere effettivamente considerati esclusi dall'applicazione degli obblighi di fatturazione e conseguente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Nello specifico l'art. 3, al comma 3, primo periodo afferma *“Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa...”*. Le prestazioni di **servizi** effettuate dall'imprenditore (ma la disciplina viene allargata anche al professionista), quando **superino il valore di € 50,00 divengono rilevanti** ai fini della normativa sull'imposta sul valore aggiunto, a condizione però che *“l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile”*; ebbene, quando trattasi di prestazioni in cui l'unico elemento necessario e rilevante al fine dell'esecuzione della stessa è rappresentato dalle conoscenze e competenze maturate dal contribuente, il servizio, o meglio il favore, prestato ad amici, parenti, colleghi o clienti, non risulta rilevante ai fini dell'imposta. Viene comunque fatta salva la possibilità che effettivamente il **professionista**, nello svolgimento della prestazione a favore di amici, parenti, clienti attuali o potenziali utilizzi in qualche misura **beni strumentali**; è da considerare in tale circostanza che con il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 all'art. 9 vengono abolite le tariffe professionali. A seguito di tale previsione pare inopportuna un'eventuale eccezione sollevata dall'Amministrazione finanziaria rispetto al valore economico di una prestazione eseguita nei confronti di amici, parenti o potenziali clienti, che potrebbe senza alcuna possibilità di smentita essere **determinato per un importo inferiore ad € 50,00 proprio in ragione dello spirito altruistico che porta poi come conseguenza a non richiedere l'effettiva corresponsione del compenso**.

La giurisprudenza in merito alle prestazioni gratuite da parte dei professionisti

La giurisprudenza in più occasioni ha affrontato la problematica relativa alle prestazioni fornite a titolo gratuito da parte dei professionisti, sia a favore di amici e parenti, che di terzi per spirito di benevolenza o anche come pratica commerciale.

Rispetto al tema delle prestazioni gratuite, fra le molte che si sono occupate del tema, è rilevante la sentenza della Suprema Corte n. 21972 del 28/10/2015, la quale afferma la **legittimità di prestazioni svolte gratuitamente a favore di alcuni amici e parenti** da parte di un professionista, consistenti in particolare nell'invio telematico di dichiarazioni ed altre prestazioni la cui gratuità era giustificabile dal rapporto di amicizia e parentela intercorrente fra questi ed il contribuente oggetto di accertamento e quindi non considerabili di per sé, gli invii effettuati, elementi probatori gravi, precisi e concordanti di evasione delle imposte.

Una sentenza ancora più significativa, in quanto riconosce al professionista la facoltà di prestare servizi a titolo gratuito anche nei confronti di clienti attuali o potenziali, è rappresentata dalla sentenza n. 16966 del 17/08/2005, la quale afferma che *“al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari come l'affectio, la benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio”* (così la Suprema corte con le Sentenze 28 giugno 2000 n. 8787 e 3 dicembre 1994 n. 10393). Il caso, nello specifico, riguardava la progettazione di uno stabilimento effettuata gratuitamente dal professionista, il quale era a conoscenza del fatto che, laddove si fosse verificata la dedotta condizione dell'erogazione di un finanziamento da parte di terzi, egli avrebbe ricevuto un ulteriore incarico concernente la redazione di un progetto esecutivo e la direzione dei lavori per un «notevole importo», a tale stregua configurandosi pertanto per il medesimo la convenienza ad effettuare la prestazione lavorativa oggetto di causa «a rischio» di gratuità per l'ipotesi del mancato avveramento della condizione. Da ciò risulta evidente la **legittimità** dell'adozione, come pratica commerciale, della decisione di **svolgere gratuitamente alcune prestazioni**, in vista della possibilità di creare un rapporto professionale profittevole.

Si evidenzia però la recente Ordinanza 14 marzo 2018, n.6215 con la quale la Suprema Corte afferma che in caso di un **elevato numero di prestazioni gratuite**, apparentemente non giustificate con la mera decisione di rinuncia al compenso, l'atteggiamento posto in essere dal professionista può portare a ritenere **inattendibile la contabilità**, consentendo di conseguenza di procedere con **l'accertamento induttivo**, ai sensi dell'art.39 comma 2 DPR 600/73.

Comportamento da adottare al fine di garantire la chiarezza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria

Appurata la **legittimità della decisione di svolgere gratuitamente prestazioni** a beneficio di amici, parenti e terzi per qualsivoglia ragione, rimane la problematica relativa alle precauzioni da adottare per tutelarsi di fronte ad una, non fondata, presunzione di evasione od infedele dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nonostante la Corte di Cassazione con la sentenza n.2318 del 5 marzo 1987 affermi la legittimità di stipulare anche verbalmente un contratto che preveda la gratuità di una prestazione, pare un'utile **azione a tutela del contribuente la stipula di un contratto opponibile** all'Amministrazione finanziaria, con il quale vengano **definite le prestazioni che verranno eseguite e che ciò avverrà a titolo gratuito** con esposizione delle ragioni che determinano tale gratuità, o altro elemento contenente la evidenza, fornita dalle due parti che la prestazione è avvenuta a titolo gratuito, quale, ad esempio, una **notula proforma controfirmata dalle parti, con indicazione e descrizione dell'attività svolta e l'indicazione di assenza di corrispettivo**.

Permane tra l'altro, nella direzione di garantire una certezza nel rapporto instaurato, l'obbligo sancito dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, del **preventivo scritto, con il quale tale accordo può (e dovrebbe) essere formalmente trascritto in un momento precedente alla prestazione del servizio**.

Nel caso in cui le prestazioni gratuite rappresentino una consuetudine operativa per il professionista, è bene tenere a mente l'Ordinanza 14 marzo 2018 n.6215 della Suprema Corte di cui sopra.

Appare quindi opportuno delineare come **ulteriore linea guida**, al fine di tutelarsi da eventuali successive opposizioni circa l'indeducibilità e l'indetraibilità dei costi sostenuti relativamente a tali prestazioni liberali, **la determinazione di un pro-rata per le prestazioni rese a titolo di mera liberalità** e, in quanto tali, non necessariamente inerenti l'attività svolta, in mancanza della possibilità di individuare analiticamente i singoli elementi di costo relativi alla prestazione in oggetto.

Quando una **spesa** relativa ad una prestazione effettuata a titolo gratuito risulti **oggettivamente individuabile**, sarà quindi opportuno **escludere tale voce di costo** dal processo di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto detraibile, oltre che in relazione alla determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, garantendo così il rispetto del principio di inerenza.

Per determinare la percentuale di indeducibilità e indetraibilità, si dovrebbe quindi analiticamente stimare la percentuale di costo “non inerente” o, laddove ciò non fosse possibile, misurare l’incidenza del valore normale ex art. 9 TUIR sul fatturato del professionista.

Effetti legati alla copertura assicurativa professionale

Un ulteriore tema sul quale pare necessario soffermarsi è relativo ai profili di responsabilità professionale generati dall’esecuzione della prestazione. Lo svolgimento di un’attività, al solo fine di beneficiare amici o parenti della prestazione gratuita, non pone il professionista al riparo da eventuali azioni intraprese da parte del beneficiario, il quale per l’insorgere di danni legati alla prestazione effettuata potrebbe dar luogo ad azioni formali per risarcimento del danno. Ebbene in tale situazione si pone il concreto rischio che la compagnia di assicurazione non riconosca il sinistro come derivante dallo svolgimento di attività professionale, disconoscendo, in caso di soccombenza del professionista, il diritto alla copertura assicurativa.

Tale rilevante evenienza determina l’opportunità per il professionista di rivolgersi al proprio assicuratore, al fine di chiarire i termini contrattuali legati ad eventualità di questo genere.

Pare comunque opportuno, al fine di garantire al professionista, ed all’eventuale danneggiato, una certa ristorazione del danno, l’emissione di un proforma per la prestazione eseguita, a fronte del quale sarà possibile pretendere un pagamento con applicazione di un rilevante sconto, con incasso in ogni caso di una cifra, seppur simbolica, per la prestazione eseguita.